



**Allegato "A" al disciplinare di gara**

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DEI DIPLOMI DEI  
TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALL'UNIVERSITÀ POLITECNICA  
DELLE MARCHE.**

**Numero di gara 7772501 – CIG 8309888084**

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge

- **L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE**, in persona ..... nat.....

a ..... (.....) il ....., domiciliat..... per la carica in Ancona, piazza Roma 22, in  
esecuzione di quanto stabilito con ..... del ....., legittimato alla stipula del presente  
atto ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché degli artt. 17 e 71  
del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità  
dell'Università Politecnica delle Marche (cfn.00382520427);

**E**

- ....., con sede in ..... (.....), ..... n....., cap.soc. € ..... (.....), iscritta presso il  
Registro delle Imprese di ..... al n. .... (cfn. ....), in persona ....., nato a .....  
(.....) il ..... e residente a .....in ..... n.....;

**PREMESSO**

- che, con delibera del Consiglio di amministrazione/decreto del Direttore generale  
n. .... del ....., si è disposto, fra l'altro, di procedere all'affidamento della  
fornitura dei diplomi dei titoli di studio rilasciati dall'Università Politecnica delle  
Marche mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, con  
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma  
2, del medesimo D.Lgs.n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  
per un importo a base di gara pari ad € 257.362,50, importo al netto dell'IVA;

- che, con delibera del Consiglio di amministrazione/decreto del Direttore generale



n. .... del ....., l'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato

all'Impresa ....., con sede in ..... (....), via ..... n....;

**CIO' PREMESSO**

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", concede a ....., in seguito chiamata "Impresa", che accetta, la fornitura dei diplomi dei titoli di studio universitari rilasciati da questa Università, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto, nonché all'offerta tecnica ed all'offerta economica presentate in sede di gara, da intendersi quali parti integranti del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegate, che, con la sottoscrizione del presente atto, l'Impresa dichiara di ben conoscere e di approvare senza alcuna riserva.

**ART. 2 – QUANTITATIVO PRESUNTO DELLE TIPOLOGIE DEI DIPLOMI**

Il quantitativo massimo presunto delle tipologie di diplomi da fornire, relativo alla previsione del fabbisogno triennale riferito al periodo contrattuale di cui al successivo art.9, risulta così distinto:

<b>Tipologia Titolo di Studio</b>	<b>Fabbisogno triennale</b>
Diploma di laurea vecchio ordinamento	n. 132
Diploma di laurea nuovo ordinamento (D.M.509/1999 - D.M. 270/2004)	n. 6.600
Diploma laurea specialistica/magistrale (D.M.509/1999 - D.M.270/2004)	n. 4.290
Diploma di Dottorato di Ricerca	n. 396
Diploma di Scuola di Specializzazione	n. 330
Diploma di Master Universitario	n. 495



Diploma Riconoscimento Laurea Estera

n. 33

Diploma di Abilitazione

n. 2.475

Diploma di Laurea ad Honorem

n. 12

### **ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO GRAFICO**

La fornitura dei diplomi, così come indicati al precedente art.2 dovrà prevedere la stampa per via litografica (progetto grafico + scritte) di tutti gli elementi fissi, utilizzando le seguenti tipologie di cornici:

**- Cornice “seppia” da utilizzare per le seguenti tipologie di diploma (f.to mm.540x430):**

- Diploma di laurea vecchio ordinamento;

- Diploma di laurea nuovo ordinamento (D.M.509/1999 - D.M. 270/2004);

- Diploma di laurea specialistica/magistrale (D.M.509/1999 - D.M.270/2004);

- Diploma di riconoscimento laurea estera;

- Diploma di laurea “ad honorem”;

**- Cornice “blu” da utilizzare per le seguenti tipologie di diploma (f.to mm.540x430):**

- Diploma di Dottorato di Ricerca;

- Diploma di Scuola di Specializzazione;

**- Cornici “verde” da utilizzare per i seguenti diplomi (f.to mm.420x335):**

- Diploma di Master di 1° e 2° livello;

- Diplomi per altre tipologie.

I file digitali professionali delle cornici verranno forniti dall'Università e, alla conclusione del contratto, dovranno essere restituiti dall'Impresa all'Università.

Detti file o, comunque, i simboli distintivi (o logo) dell'Università, potranno essere



utilizzati solo in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto.

L'Università Politecnica delle Marche non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale non potrà essere utilizzato il logo dell'Università se non previa autorizzazione dell'Università stessa.

**ART. 4 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE E MODALITA' TECNICHE  
DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La Divisione Logistica, Economato, Patrimonio, provvederà ad inviare all'Impresa, attraverso Posta Elettronica Certificata, specifici ordini contenenti indicazioni riguardanti la tipologia, le quantità, ed i prezzi applicati.

I dati variabili che il calligrafo dovrà apporre manualmente all'interno del diploma, verranno inviati dai preposti uffici della Divisione Didattica e della Divisione Rapporti con SSN e Formazione Post Laurea – Area Medica su supporto cartaceo o informatico.

La fornitura dei diplomi dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità tecniche e sulla base delle seguenti caratteristiche qualitative:

1) Stampa del diploma (progetto grafico + scritte) per via litografica e compilazione manuale degli elementi variabili dei diplomi.

2) La stampa deve essere realizzata su pergamena vegetale, fornita dall'Impresa, colore avorio naturale da 230 gr/mq e dai formati di mm 540x430 e mm.420x335, a seconda del titolo di studio richiesto.

3) Le scritte fisse e cioè quelle valide per tutti, vengono stampate insieme con la cornice: in Capitale Romano per il nome dell'Università ed in carattere Umanistico per tutte le altre diciture.

4) Le scritte variabili che riguardano i dati specifici dello studente (nome e cognome), unitamente alle date di esame, di consegna, della struttura didattica e



del numero di Registro devono essere vergate a mano con carattere Gotico. Per tutte le altre scritte verrà utilizzato il carattere Umanistico.

5) L'inchiostro utilizzato per la scrittura deve essere di colore nero professionale antiscolorimento.

6) I diplomi dovranno prevedere la marchiatura con vernice invisibile di sicurezza anticontraffazione rilevabile ai raggi UV.

7) L'Impresa deve fornire, oltre agli originali dei diplomi, un secondo esemplare per uso archivio, prodotto mediante fotocopiatura su carta colore celeste formato A4. Il secondo esemplare dovrà riportare, sul retro, apposita dicitura da concordarsi con la Divisione Didattica.

8) I diplomi di abilitazione vengono compilati a mano su pergamena fornita dall'Università tramite il Poligrafico di Stato, che fornisce anche un secondo esemplare in carta bianca.

9) In caso di fornitura di diplomi di abilitazione l'Impresa deve provvedere alla fotocopiatura, nel secondo esemplare, dei dati compilati a mano sull'originale.

10) Qualora richiesto dall'Università, dovrà essere inserito, prima del nome, il titolo "Dott./Dott.ssa", senza alcun onere aggiuntivo.

11) Su richiesta dell'Università, l'Impresa è obbligata ad apporre sui diplomi, ove occorra, la dicitura "con lode", senza alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo del diploma offerto in sede di gara.

12) Il diploma di Laurea ad honorem dovrà essere compilato interamente a mano.

13) L'Impresa si impegna a stampare all'interno dei diplomi i simboli identificativi (o logo) di altre Università e/o Impresa e/o Enti, qualora ciò venga richiesto espressamente dall'Università. In tal caso l'Impresa fornirà un preventivo per la modifica o la preparazione di nuovi impianti necessari ad assolvere la richiesta.



14) Ogni diploma dovrà indicare le denominazioni dei firmatari, che variano a seconda della tipologia di diploma richiesto. In particolare:

- ai **TITOLI DI STUDIO** - Diploma di laurea nuovo ordinamento, Diploma di laurea vecchio ordinamento, Diploma di laurea specialistica/magistrale, Diploma di Master 1° e 2° livello, Diploma di riconoscimento lauree estere, Diploma di laurea ad honorem - dovranno essere apposte per ogni tipologia di diploma e su ogni copia dei medesimi le seguenti **DENOMINAZIONI**: Rettore, Direttore Generale, Preside di Facoltà per i diplomi rilasciati dalle Facoltà di Economia, Ingegneria e Medicina; Direttore del Dipartimento per i diplomi relativi ai corsi di laurea in Scienze ed in Agraria;

- ai **TITOLI DI STUDIO** - Diploma di dottorato di ricerca, Diploma di scuole di specializzazione - dovranno essere apposte per ogni tipologia di diploma e su ogni copia dei medesimi le seguenti **DENOMINAZIONI**: Rettore, Direttore Generale, Il Direttore della Scuola;

- al **TITOLO DI STUDIO** - Diploma di abilitazione - dovrà essere apposta su ogni diploma e su ogni copia del medesimo la seguente **DENOMINAZIONE**: Rettore.

15) Ogni diploma, ivi compreso il diploma di abilitazione, dovrà riportare la dicitura, "Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ancona n. 58956 del 12-09-2012".

16) L'Impresa deve provvedere, nei termini previsti dal successivo art.7, sopportando ogni e qualsiasi onere connesso, alla consegna all'Università, dei diplomi e delle relative copie fotostatiche debitamente divisi per struttura didattica.

Eventuali disguidi nei dati dei laureati, imputabili all'Università, saranno conteggiati a parte, mentre le eventuali anomalie imputabili all'Impresa saranno addebitate totalmente a quest'ultima, con l'obbligo di ritiro dei diplomi errati e



relativa sostituzione **entro 5 (cinque) giorni** lavorativi dalla comunicazione dell'accertamento dei difetti da parte dell'Università.

#### **ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura in oggetto. L'Impresa assicura e garantisce la fornitura di cui al presente contratto sempre ed in ogni caso.

Pertanto, sono a carico dell'Impresa:

1. il ritiro del materiale cartaceo contenente i dati utili per la compilazione dei diplomi;
2. il ritiro e la successiva sostituzione dei diplomi che presentano difetti o anomalie;
3. la conservazione di tutti i diplomi compilati e non ancora consegnati all'interno di appositi armadi di sicurezza o casseforti;
4. la tenuta di un registro di carico e scarico visionabile in qualunque momento da parte dell'Università;
5. la distruzione a fuoco dei residui di lavorazione;
6. la consegna all'Università dei diplomi compilati;
7. la consegna all'Università, al termine del contratto e senza ulteriori spese, di eventuali diplomi in giacenza;
8. la fornitura di idonea busta, dietro specifica richiesta dell'Università, per la consegna dei diplomi ai laureandi.
9. il prelevamento e la riconsegna, a proprie spese e cura dei diplomi sui quali è necessario apporre la dicitura "con lode", entro i termini stabiliti all'art.7 del presente contratto.



Tutti i diplomi riportanti la dicitura “con lode” dovranno essere ritirati dall’Impresa, presso l’ufficio didattico che ne avrà comunicato la dovuta integrazione.

I luoghi dove sono conservati i diplomi devono essere controllati da un idoneo impianto di allarme collegato con un istituto di vigilanza o con le forze dell’ordine.

Inoltre, sono a carico dell’Impresa tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l’impresa stessa ne è la sola responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell’Università da parte della medesima.

L’impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell’esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell’Università.

#### **ART. 6 – LUOGHI DI CONSEGNA DEI DIPLOMI**

I diplomi della Facoltà di Ingegneria, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dovranno essere consegnati presso l’Ufficio Corsi di Studio Facoltà Ingegneria e l’Ufficio Corsi di Studio Area Agraria e Scienze siti nel Polo Universitario A. Trifogli di Montedago, Via Brece Bianche, Ancona.

I diplomi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dovranno essere consegnati presso l’Ufficio Corsi di Studio Facoltà di Medicina e Chirurgia e l’Ufficio Post Laurea Medica, Via Tronto 10/A, Ancona.

I diplomi della Facoltà di Economia dovranno essere consegnati presso l’Ufficio Corsi di Studio Facoltà Economia, Piazzale Martelli 8, Ancona.





I diplomi di dottorato di ricerca dovranno essere consegnati presso l'Ufficio

Dottorato di Ricerca, Via Oberdan n.8.

I diplomi di Laurea ad Honorem dovranno essere consegnati presso il Rettorato,

Via Menicucci 6.

Qualora si ravvisi la necessità, su segnalazione degli Uffici preposti, di apporre la

dicitura "con lode", l'Impresa dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dei diplomi

e alla successiva riconsegna nella medesima struttura presso la quale sono stati

ritirati.

A seguito di modifiche dell'organizzazione dell'Amministrazione, le strutture e gli

organi potranno variare la propria denominazione. Le nuove denominazioni

saranno comunicate dall'Università, tramite Posta Elettronica Certificata, almeno

15 giorni prima della loro entrata in vigore.

#### **ART. 7 – TEMPI DI CONSEGNA**

L'impresa dovrà provvedere alla stampa, alla compilazione dei diplomi richiesti ed

alla loro relativa consegna, entro ..... (.....) giorni lavorativi dalla data del ritiro

del materiale cartaceo o dal ricevimento in formato elettronico dei dati.

In caso di richiesta di apposizione della dicitura "con lode", l'Impresa si impegna a

ritirare i diplomi e ad effettuarne la riconsegna presso l'Ufficio che ne ha fatto

richiesta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di richiesta.

#### **ART.8 – CORRISPETTIVO**

L'importo complessivo massimo presunto della fornitura, riferito all'intera durata

triennale del contratto, di cui al successivo art. 9, resta convenuto in € XXXXXXXX,

al netto dell'I.V.A. Tale importo è determinato dal prezzo posto a base di gara di €

257.362,50 decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa pari al

XX,XX% (XXXXXXXXX virgola XXXXXXXX per cento).



Detta percentuale di ribasso, oltre che all'importo annuale in caso di rinnovo, si intende praticata anche sui singoli prezzi unitari, di cui al sotto riportato elenco prezzi, che si intendono al netto dell'I.V.A. e che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura:

<b>Tipologia Titolo di Studio</b>	<b>Prezzo unitario a base di gara (IVA esclusa)</b>
-----------------------------------	---

Diploma laurea vecchio ordinamento	€ 17,00
------------------------------------	---------

Diploma laurea nuovo ordinamento (D.M.509/1999 - D.M.270/2004)	€ 19,00
--	---------

Diploma laurea specialistica/magistrale (D.M.509/1999 - D.M.270/2004)	€ 19,00
---	---------

Diploma Dottorato di Ricerca	€ 19,00
------------------------------	---------

Diploma Scuola di Specializzazione	€ 19,00
------------------------------------	---------

Diploma Master Universitario	€ 18,00
------------------------------	---------

Diploma Riconoscimento Laurea Estera	€ 19,00
--------------------------------------	---------

Diploma di Abilitazione	€ 8,50
-------------------------	--------

Diploma di Laurea ad Honorem	€ 320,00
------------------------------	----------

**Tutti i prezzi risultanti, decurtati della precitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, per difetto, al centesimo.**

Le parti concordemente escludono l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi.

L'Università potrà ordinare varianti in aumento nel limite del 20% dell'importo contrattuale per la stampa dei diplomi con le modalità meglio specificate negli articoli precedenti. Tali varianti saranno contabilizzate applicando i prezzi unitari di ciascun diploma, così come risultanti dalla predetta percentuale di ribasso.

L'importo posto a base di gara ed il conseguente importo contrattuale, infatti, devono intendersi a puro titolo indicativo come presunti e non costituiscono un minimo contrattuale garantito, in quanto l'Università provvederà a richiedere la



fornitura per le quantità effettivamente necessarie.

L'importo contrattuale, quindi, sarà nel concreto determinato sulla base dei singoli ordinativi effettuati, e sarà calcolato applicando i prezzi unitari offerti dall'Impresa in sede di gara alle quantità effettivamente richieste.

Pertanto, l'Impresa si impegna ad espletare la fornitura alle medesime condizioni economiche, per quelle maggiori o minori quantità che dovessero essere richieste, in quanto l'importo netto dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dell'offerta presentata dall'Impresa, potrà subire variazioni in diminuzione, senza limite alcuno, in dipendenza delle quantità ritenute necessarie dall'Università.

Rimane inteso che nessun maggior compenso o indennizzo sarà dovuto all' Impresa nell'ipotesi in cui gli ordini complessivamente emessi non raggiungano la quantità stimata in sede di gara, ovvero nel caso in cui per talune tipologie di diploma non venga richiesto alcuna fornitura.

#### **ART. 9 – DURATA**

La durata del presente contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto. E' previsto l'eventuale rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi.

E' vietato il rinnovo tacito del presente contratto.

#### **ART. 10 – ORDINAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La Divisione Logistica, Economato, Patrimonio, su richiesta degli uffici della Divisione Didattica e della Divisione Rapporti con SSN e Formazione Post Laurea – Area Medica, provvederà ad inoltrare all'Impresa specifici ordini nei quali verranno indicati il numero dei titoli di studio da fornire, l'importo dell'ordine, IVA esclusa, e l'Ufficio di consegna.



Le fatture che l'Impresa emetterà, in via posticipata, dovranno riferirsi all'ordine specifico emesso dall'Università e, comunque, ai diplomi effettivamente consegnati.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa in materia, previa attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo sui pagamenti all'impresa saranno dovuti gli interessi legali vigenti.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato.

In caso di subappalto, nelle fatture dovrà essere indicata la quota parte dovuta al subappaltatore che verrà ad esso direttamente corrisposta dall'Impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le fatture dovranno pervenire contestualmente. In caso contrario il pagamento rimarrà sospeso sino al ricevimento di tutte le fatture.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Il legale rappresentante dell'Impresa, ..... è il soggetto legittimato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto.

**ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DI CREDITI**

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.



L'affidamento non autorizzato di forniture in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'Università per la ritardata esecuzione della fornitura e/o per l'eventuale maggior costo della stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

#### **ART. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'Impresa, unitamente ai subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa.

Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall'Università o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università medesima comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della fornitura.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal caso, l'Impresa non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Impresa si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e



Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

A mente dell'art.30, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l'Università opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte dell'Università medesima, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### **ART. 13 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L'IMPRESA**

L'impresa designerà, successivamente all'aggiudicazione, il responsabile della fornitura nei confronti dell'Università e ne darà tempestiva comunicazione alla medesima.

Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi di fornitura le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto responsabile.

#### **ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'**

Ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 50/2016 il Direttore dell'esecuzione del contratto in questione è ....., tel.071 220....., fax 071/220....., PEC ..... via ....., 60..... Ancona, che collaborerà con il Responsabile della fornitura, di cui al precedente art. 13, individuato dall'Impresa.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Università. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da



parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

L'Università si riserva di procedere a verifiche in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Impresa delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità di cui al successivo art. 15, alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Università, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

**ART. 15 – CONTROLLO DELLA QUALITA' E VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE**

L'Università si riserva la facoltà di verificare la qualità delle prestazioni oggetto della fornitura in questione, con particolare riguardo alla qualità della stampa di tutti gli elementi fissi, alla qualità e corrispondenza della pergamena e della lavorazione alle condizioni di esecuzione previste dal contratto, nonché alla correttezza della compilazione a mano dei diplomi.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al successivo art. 17, l'Impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal medesimo o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità, compresa la sostituzione del diploma errato, senza poter vantare alcun corrispettivo.

La qualità dei titoli, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella rappresentata dai campioni conservati presso l'Ateneo.

Qualora l'esito negativo della verifica di conformità dipenda da cause imputabili



all'Università, la stessa sarà tenuta al pagamento del titolo di studio errato nonché di quello prodotto in sostituzione, in aggiunta all'ordine principale.

#### **ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA**

La garanzia definitiva, di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016, è stata prestata mediante ..... n..... rilasciata in data ..... da ....., per € ..... pari al .....,.....% (..... virgola ..... per cento) dell'importo contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'Università.

L'Università darà l'assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e l'Impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto. Pertanto, la garanzia prestata dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto.

#### **ART. 17 - PENALI**

Per ogni diploma non consegnato nei tempi previsti dall'art. 7, fatte salve le ulteriori responsabilità, sarà applicata, una penale giornaliera di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Per ogni diploma, cui va apposta la dicitura "con lode", non riconsegnato nei tempi previsti dall'art. 7, fatte salve le ulteriori responsabilità, sarà applicata, una penale giornaliera di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito maturato dall'Impresa, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva.





L'Università comunicherà per iscritto all'Impresa (tramite PEC) l'applicazione delle penali, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Università, di risolvere il contratto in danno dell'Impresa.

In caso di anticipata risoluzione del presente contratto, comunque imputabile alla responsabilità della Impresa, quest'ultima sarà soggetta ad una penale pari alla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando l'impresa a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto di diritto il contratto. In tale caso l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 19 - RECESSO**



L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto dandone avviso all'Impresa, mediante PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

A mente dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, l'Università si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dal presente contratto, dandone avviso all'impresa, mediante PEC, almeno quindici giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli contenuti nel presente atto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**ART. 20 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE**

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

**ART. 21 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Fatte salve le responsabilità connesse con l'attività propria dell'Impresa, le parti si danno reciprocamente atto che, in considerazione della natura della fornitura non



si è resa necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; conseguentemente, i costi relativi ai rischi legati ad interferenze risultano essere pari a zero.

#### **ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento della procedura in questione, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contraente, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy".

In particolare, le parti del presente contratto si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Reg. UE 679/2016, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

#### **ART. 23 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ai fini del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

#### **ART. 24 – SEDE OPERATIVA**

La sede operativa dell'Impresa è sita in ..... via..... (recapito telefonico .....; recapito telefax.....).

#### **ART. 25 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà



al Foro di Ancona.

**ART. 26 - RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/2016.

**ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, cedono a carico dell'Impresa. Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto, sono soggetti ad IVA e, pertanto tale contratto sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 131/1986.

**ART. 28 – SOTTOSCRIZIONE EX ARTT.1341 E 1342 C.C.**

L'impresa dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente gli articoli: 3 (caratteristiche del progetto grafico); 4 (caratteristiche qualitative e modalità tecniche di esecuzione della fornitura); 5 (oneri a carico dell'impresa); 6 (luoghi di consegna dei diplomi); 8 (corrispettivo); 10 (ordinazione, fatturazione e pagamento); 11 (divieto di cessione del contratto – subappalto – cessione di crediti); 12 (tutela dei lavoratori e regolarità contributiva); 13 (responsabile delle forniture per l'impresa); 14 (direttore dell'esecuzione per l'università); 15 (controllo della qualità e verifica della conformità delle prestazioni eseguite); 16 (garanzia definitiva); 17 (penali); 18 (clausola risolutiva espressa); 19 (recesso); 20 (variazione o modifica della ragione o denominazione sociale); 22 (trattamento dei dati, consenso al trattamento); 23 (elezione di domicilio); 24 (sede operativa); 25 (foro competente); 26 rinvio normativo); 27 (spese contrattuali); 28 (sottoscrizione ex artt. 1341 1342 c.c.).

A tal fine, a conferma, sottoscrive l'apposita dichiarazione che **si allega al**



**presente atto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale.**

\_\_\_\_\_

(firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_

(firmato digitalmente)